

**CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA LEGALE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE
RICONDUCIBILI NEL DISCIPLINARE CONSIP/MIBACT**

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. La presente acquisizione è stata realizzata da Consip in favore del Fornitore.
2. Sono parte integrante del presente Contratto: il Documento di Stipula, la RdO, il Capitolato Tecnico, l’offerta economica, il dettaglio tecnico economico, nonché i documenti eventualmente richiamati nel Contratto, ancorché non allegati.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - da quanto espresso in sede di “Premesse” nelle Condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Capitolato d’Oneri e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
 - ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il “Codice”);
 - dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del Codice;
 - dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - dal patto di integrità;
 - dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
 - ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 “*Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall’A.N.AC. e dai decreti attuativi del Codice.

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407 >

Classificazione del documento: Consip Public

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da Consip, per quanto di rispettiva competenza.
5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2. OGGETTO CONTRATTUALE

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni indicate nella lettera di richiesta di offerta e nell'offerta economica, ovvero le attività di consulenza legale nell'ambito del disciplinare Consip/MiBact, come di seguito dettagliate:
 1. consulenza strategica di natura legale sulle procedure di affidamento per concessioni di servizi museali (ivi compresi i servizi di ristorazione e caffetteria) per il MiBact (a titolo esemplificativo: rilascio di pareri sulle tematiche specifiche afferenti il settore e la tipologia di affidamento);
 2. implementazione operativa delle procedure di gara, con predisposizione della documentazione necessaria e/o revisione di documentazione già predisposta;

per le iniziative indicate nella tabella sottostante, **fermo restando che le suddette iniziative sono indicative e potranno – a fronte del mutamento delle esigenze dell'Amministrazione Committente (MiBact) e/o della Consip - essere sostituite con altre iniziative, sempre nell'ambito del Disciplinare MiBact, fermo restando l'effort massimo stimato.**

Iniziativa	Strategia			Documentazione		
	Effort stimato (gg) Manager	Effort stimato (gg) Senior	Data di approvazione	Effort stimato (gg) Manager	Effort stimato (gg) Senior	Data di Pubblicazione
Galleria degli Uffizi (Servizi museali)	1	2	28/09/2018	1	9	30/11/2018
Colosseo (Servizi museali)	1	2	28/09/2018	1	9	30/11/2018
Galleria dell'Accademia di Firenze (Servizi museali)	1	1	26/10/2018	1	7	15/12/2018
Museo Nazionale del Bargello (servizi museali)	1	1	15/12/2018			01/03/2019
Museo Nazionale Romano (Servizi museali)	1	1	16/10/2018	1	7	15/12/2018
Parco Archeologico di Paestum (Servizi museali)	1	1	28/09/2018	1	7	30/11/2018
Polo museale della Campania (Caffetteria e Ristorazione)	1	1	16/10/2018	1	7	15/12/2018
Totali	7	9		6	46	

Le risorse dedicate al servizio oggetto di gara dovranno essere due, ovvero:

- **n. 1 Manager Legale:**

Profilo minimo:

Professionista avvocato iscritto all'albo degli avvocati da più di 10 anni ed almeno 5 anni di esperienza specifica applicata in questioni di diritto amministrativo legate alla materia degli appalti pubblici;

- **n. 1 Consulente Legale Senior**

Profilo minimo:

Professionista avvocato iscritto all'albo degli avvocati da più di 5 anni, ed almeno 3 anni di esperienza specifica applicata in questioni di diritto amministrativo legate alla materia degli appalti pubblici.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine massimo allo spirare di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Tutti i termini indicati devono intendersi inderogabili.
3. Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che, ove non diversamente stabilito, tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari".

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente Contratto, nonché secondo le direttive di Consip.
2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Consip per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora il Fornitore non adempia, Consip avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
3. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la sede Consip ovvero presso la sede del Fornitore, ove possibile.
4. Dopo la sottoscrizione del presente Contratto sarà redatto dal Fornitore, congiuntamente con Consip, un Piano di lavoro della fornitura, contenente per ogni intervento il dettaglio di attività, tempi e stime di impegno. Coerentemente con le caratteristiche delle singole attività, per ciascun intervento si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - relativa denominazione e descrizione;
 - Divisioni/Aree della Consip coinvolte;
 - professionista dedicato all'attività;
 - elenco delle fasi e delle singole attività con relative date di inizio e fine, previste ed effettive;
 - prodotti delle singole fasi, con relative date di consegna, previste ed effettive;
 - impegno, stimato ed effettivo, suddiviso per fase/attività e per figura professionale.

Il Piano di lavoro della fornitura sarà aggiornato a seconda delle esigenze manifestate dalle Parti.

Con cadenza mensile il Fornitore dovrà predisporre un Rendiconto delle risorse, ovvero un riepilogo contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'individuazione del professionista impiegato dal Fornitore con l'indicazione del profilo;
- il dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta;
- lo stato di avanzamento delle attività.

L'accettazione del Rendiconto delle risorse verrà effettuata da Consip prima dell'emissione della fattura, mediante sottoscrizione dello stesso.

5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice.
- Il Fornitore prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza del contratto, dovrà mettere a disposizione di Consip un Consulente Legale *Senior* ed un *Manager* Legale, come specificato nel precedente art. 2, e che la sostituzione dei Professionisti coinvolti, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- a. su richiesta di Consip S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; l'esercizio da parte di Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per la stessa;
 - b. su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere autorizzata da Consip, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
6. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale di cui al precedente comma 5 lett. a) e b), dovrà consegnare a Consip il *curriculum vitae* nominativo della nuova figura professionale. Tale figura dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche (in termini di requisiti minimi) della risorsa sostituita.
7. Consip si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
8. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali impiegate senza la preventiva autorizzazione scritta di Consip che, nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta, applicherà le penali di cui all'art. 7.
9. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione dei professionisti coinvolti nell'attività dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
10. Nel caso di cui al precedente comma 5 lett. a), il Fornitore si obbliga a proporre, a beneficio di Consip, la risorsa in sostituzione entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte di Consip e secondo le modalità che la stessa Consip riterrà più opportune per garantire la continuità del *team* di lavoro. A seguito dell'approvazione della risorsa da parte di Consip, quest'ultima dovrà essere inserita nel gruppo di lavoro entro il termine di un (1) giorno lavorativo dall'approvazione. Le modalità che la stessa Consip riterrà più opportune per garantire la continuità del *team* di lavoro.
11. Nel caso di cui al precedente comma 5 lett. b), il Fornitore si obbliga a proporre, a beneficio di Consip, la risorsa in sostituzione entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione motivata in aderenza a quanto previsto nella lett. b) del suddetto comma 5 e secondo le modalità che la stessa Consip riterrà più opportune per garantire la continuità del *team* di lavoro. A seguito dell'approvazione della risorsa da parte di Consip, quest'ultima dovrà essere inserita nel gruppo di lavoro entro il termine di un (1) giorno lavorativo dall'approvazione.

ART. 5 - ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nella lettera di richiesta di offerta, nonché secondo le direttive di Consip, pena l'applicazione delle penali.
3. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di Consip. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Consip, senza recare intralci, disturbi o interruzioni.
4. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto, un numero di telefono, un indirizzo *e-mail*. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Consip per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile della fornitura o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip.
6. In considerazione di quanto precede, in applicazione del presente Contratto il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga, pena l'applicazione delle penali, ad attivare anche nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e Consip tutte le necessarie procedure organizzative e gli opportuni flussi comunicativi affinché sia pacifico che le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Consip; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Consip; iii) inserite nell'organizzazione di Consip.
7. Consip si riserva di verificare la corretta applicazione, da parte del Responsabile della Fornitura, di quanto sopra illustrato, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
8. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire a Consip che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti), si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice etico di Consip, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e che non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Consip. In caso di violazione di tali impegni la Consip potrà risolvere il presente contratto.

ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
2. In corso di contratto, Consip effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico. Nello specifico, si procederà -

con frequenza mensile - a esaminare il Rendiconto delle risorse, nei suoi aggiornamenti mensili.

3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, nel Piano di Lavoro della fornitura e nelle direttive di Consip.
4. La verifica di conformità verrà eseguita dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con il Fornitore. In caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica procederà con l'approvazione del Rendiconto delle risorse.
5. La data di approvazione del Rendiconto delle risorse verrà considerata quale "Data di accettazione dei servizi".
6. Nell'ipotesi in cui abbia esito negativo la verifica di conformità, verrà richiesto al Fornitore di rivedere il Rendiconto delle risorse entro un termine congruo assegnato da Consip.
7. In deroga a quanto sopra previsto, Consip, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102 del Codice.
8. Conclusa positivamente la verifica di conformità, Consip rilascia il certificato di pagamento o altro documento attestante l'esito positivo della suddetta verifica ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
9. Su richiesta del Fornitore, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ART. 7 – PENALI

1. Il Fornitore prende atto che Consip applicherà le seguenti penali.
2. Per ogni risorsa sostituita dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione di Consip, quest'ultima applicherà una penale pari a 100 euro.
3. In caso di inadempimento contrattuale ovvero in caso di mancato rispetto delle direttive di Consip, al Fornitore verrà applicata, per ogni violazione rilevata, una penale pari a 300 euro.
4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 8, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali applicate al Fornitore raggiunga il 10% di tale corrispettivo, Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate a Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
6. Per l'applicazione delle penali Consip si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.
7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 8 – CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula e nel dettaglio tecnico economico.
2. Le tariffe devono intendersi al netto di IVA ma comprensive di onorari, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nonché di eventuali trasferte, reperibilità extraorario.
3. Tutti i corrispettivi si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto.
4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Consip potrà acquistare i servizi oggetto del presente contratto, durante la vigenza contrattuale, fino a concorrenza dell'importo globale massimo fissato al comma 1. Consip potrà, altresì, acquisire un numero di giornate uomo, per ciascuna figura professionale del gruppo di lavoro, superiore alle quantità indicate nella Lettera di Richiesta d'offerta, fino a concorrenza dell'importo globale massimo fissato al comma 1.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I suddetti corrispettivi contrattuali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono, pertanto, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ART. 9- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente Contratto, il Fornitore potrà emettere fattura – con cadenza mensile - a decorrere dalla “Data di accettazione del rendiconto delle risorse” di cui all’art. 4, comma 4, del presente Contratto. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
2. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare gli estremi dello SMART CIG (Codice Identificativo Gare) e l’indicazione del relativo prezzo unitario, il periodo di competenza della fattura.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Consip provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Consip non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.
5. Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, Consip applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di

quanto sopra stabilito.

6. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto il “rendiconto delle risorse” approvato da Consip.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (SMART CIG).
8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate nell'allegato apposito verso Consip, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento di Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono allegati al presente contratto.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Consip eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice e laddove applicabile, Consip procederà a corrispondere al Fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento di quanto fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo il rilascio da parte di Consip dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore di Consip, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“*split payment*”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
14. Nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.

ART. 10 - RECESSO

1. Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
3. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati

inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 cod.civ.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
 6. In aggiunta ai commi precedenti, Consip, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1, comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito *antitrust* definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;

- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi nei confronti del personale", "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso in cui Consip accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, Consip assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si

protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato da Consip, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.
7. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire a Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Consip per affidare le prestazioni ad altro Fornitore.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi è fatto salvo il maggior danno.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del Codice.
10. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione contratto in tale ipotesi, il Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e Consip avrà la facoltà di applicare una penale pari al 10 (dieci) % del corrispettivo complessivo del presente Contratto, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 12- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice e s.m.i..
2. Al Fornitore è fatto divieto di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a Consip. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
6. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo a terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b. che la Consip abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti o li abbia classificati come "Consip Public".
3. Il Fornitore è responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. In particolare dovrà puntualmente essere fatta rispettare la lista di distribuzione collegata alla documentazione fornita da Consip. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Consip. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Consip.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di riservatezza.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

4. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Consip e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 15 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo a Consip, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.

6. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali di Consip potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.
7. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento, da parte di Consip, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105 co. 10), Consip provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, Consip inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Consip pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Consip predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta di Consip sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposti dalla Consip e consultabili sul sito internet della stessa.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati da Consip. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip e comunque per i cinque

anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

ART. 18 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, ART. 46

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore espressamente dichiara che lo stesso non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice.

ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta al paragrafo 9 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Consip tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Consip potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Consip, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1,

comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 del Codice s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra Consip e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono a Consip.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e conseguentemente al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 23 – TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.